



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN MODALITÀ TELEMATICA
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA
GIUNTA E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 29.04.2022

Modificato con delibera di Consiglio n. del

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Principi e criteri.....	3
Art. 4 Requisiti tecnici.....	4
Art. 5 Convocazione	4
Art. 6 Partecipazione alle sedute	5
Art. 7 Accertamento numero legale	5
Art. 8 Svolgimento delle sedute	6
Art. 9 Sedute in forma mista.....	7
Art. 10 Regolazione degli interventi.....	7
Art. 11 Votazioni.....	7
Art. 12 Votazioni a scrutinio segreto	8
Art. 13 Verbali	8
Art. 14 Sedute della Giunta, delle Commissioni Consiliari e della Commissione dei Capigruppo Consiliari	9
Art. 15 Protezione dei dati personali	10
Art. 16 Trattamento dei dati.....	10
Art. 17 Pubblicità delle adunanze del Consiglio comunale.....	10
Art. 18 Norme di rinvio.....	11
Art. 19 Disposizioni transitorie e finali.....	11

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in audio-videoconferenza da remoto ed in forma mista, da tenersi in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, anche solo locali, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando, previa concertazione con il Presidente del Consiglio comunale, i singoli consiglieri per reali e motivate esigenze si trovano nella condizione di non poter partecipare in presenza alla riunione.
2. Le disposizioni del presente regolamento integrano le previsioni relative alle modalità di svolgimento delle sedute consiliari contenute nel vigente regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, salvo alcune eccezioni che saranno descritte nei successivi articoli ed in particolare all'articolo 14, anche alle sedute delle Commissioni consiliari, compresa la Commissione dei capigruppo ed alle riunioni della Giunta.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli organi del Comune di Tarquinia che si svolgono mediante collegamento in audio-videoconferenza.
2. Per collegamento in audio- videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (via internet o satellite, con l'utilizzo di pc, notebook, smartphone, tablet).

Art. 3

Principi e criteri

1. Le disposizioni del presente titolo sono ispirate ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL), ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, qui di seguito elencati:
 - a) Pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune e in altri canali di diffusione digitale. Fanno eccezione le sedute o i singoli argomenti che hanno carattere riservato, le riunioni della Giunta, secondo quanto indicato al successivo articolo 14 e le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti che trattano argomenti che, per il loro contenuto, non possono essere discussi in seduta pubblica. In ogni caso, la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
 - b) Trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione

ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione, il tutto nel pieno rispetto delle regole già contenute nel vigente regolamento del consiglio Comunale.

- c) Tracciabilità: è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei file relativi alla singola seduta.

Art. 4

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio comunale e delle riunioni delle Commissioni consiliari e della Commissione Capigruppo;
 - g) la redazione del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - h) la tracciabilità mediante i files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, soprattutto nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 5

Convocazione

1. La convocazione avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza e nel pieno rispetto delle regole contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e riferite alle riunioni che si svolgono in presenza.

4. La partecipazione alla seduta consiliare con collegamento in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o i Responsabili dei Settori competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e potranno partecipare anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, fatto salvo quanto indicato nel primo comma del successivo articolo 8.
3. Ciascun Consigliere o Assessore od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.

Art. 7

Accertamento numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale.
2. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione e rispondere alla chiamata.
3. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 8

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente, nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario comunale o suo sostituto.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale vigente.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a venti minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in seconda convocazione ovvero in altra seduta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) il Presidente, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale, nell'ipotesi di cui al precedente punto b), dispone comunque una sospensione dei lavori per un tempo massimo di sessanta minuti, per consentire il rientro degli assenti: Al termine della sospensione si procede di nuovo alla verifica del numero legale ai fini della continuazione o meno dei lavori.
4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e le conseguenti valutazioni.
5. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile mediante la trasmissione alla casella di posta elettronica istituzionale del singolo consigliere o mediante la condivisione del testo del documento mediante la piattaforma informatica.
6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 9

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 10

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio, in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, mantenendo attivata la propria videocamera ed attivando il microfono, che dovrà essere di nuovo spento al termine dell'intervento e nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 11

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, a seguito della quale il Consigliere dovrà attivare il microfono per esprimere il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento, che comporta comunque la ripetizione del voto favorevole, contrario o di astensione al momento della chiamata da parte del Segretario comunale;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, se attiva, che dovrà comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza e del Segretario:

- a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi dai consiglieri eventualmente presenti in aula;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione, con l'assistenza degli scrutatori.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente.
5. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nel corso della seduta del Consiglio comunale.

Art. 12

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma dovrà garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile quanto previsto al precedente comma, la proposta che prevede la votazione segreta potrà essere discussa solo con modalità tradizionale e cioè "in presenza".

Art. 13

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - c) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione;
 - d) la precisazione tra presenza in sede e a distanza dei singoli componenti.

Art. 14

Sedute della Giunta, delle Commissioni Consiliari e della Commissione dei Capigruppo Consiliari

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, quelle delle Commissioni Consiliari e della Commissione dei Capigruppo sono di norma pubbliche ad eccezione dei casi disciplinati dal vigente regolamento di Consiglio.
2. Le sedute di Giunta e quelle delle Commissioni non sono comunque trasmesse in streaming.
3. Alle sedute di Giunta che si svolgono in videoconferenza si estendono le norme contenute nel presente regolamento, escluse quelle riguardanti l'applicazione dei principi di pubblicità e con l'eccezione che nel caso delle riunioni di Giunta tutti i componenti, compreso il Presidente, il Segretario Generale, i suoi collaboratori e/o il suo vicario, potranno intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, mediante collegamento alla piattaforma messa a disposizione dall'Ente, che dovrà fornire le stesse garanzie già previste e riportate all'articolo 4 del presente regolamento.
4. La partecipazione alle riunioni della Giunta in videoconferenza è garantita consentendo anche ad uno solo o più componenti che ne fanno richiesta, di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale, dove sono presenti gli altri membri.
5. Nelle riunioni di Giunta che si svolgono in videoconferenza ciascun membro collegato da remoto dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità che quanto accade nel corso della seduta non è visto, né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e che non effettuerà alcuna registrazione. L'invito e la dichiarazione saranno inseriti nel verbale.
6. Le riunioni delle Commissioni consiliari e della Commissione dei Capigruppo si svolgono di norma in modalità tradizionale, cioè in presenza.
7. Solo in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, anche solo locali, nonché in presenza di uno stato di emergenza, le riunioni delle predette commissioni potranno tenersi in modalità telematica, mediante videoconferenza da remoto. Qualora ciò si verifici, si applicheranno alle predette riunioni le regole contenute nel presente regolamento, consentendo anche che tutti i membri compreso il Presidente ed i dipendenti di supporto, compreso il Segretario Verbalizzante, siano collegati da luoghi diversi dalla sede comunale.
8. Qualora sia programmata la partecipazione alla riunione della commissione di ospiti esterni, come previsto dal vigente regolamento del consiglio comunale, e vi sia difficoltà o impedimento alla partecipazione in presenza degli stessi, il Presidente potrà richiedere l'attivazione del collegamento in videoconferenza per tali soggetti.
9. Per i membri delle Commissioni consiliari e della Commissione dei Capigruppo appartenenti ad un gruppo composto da un solo consigliere, è ammessa la possibilità di richiedere, per reali e motivate esigenze, di

collegarsi in videoconferenza. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai consiglieri Presidenti delle Commissioni.

10. Si osservano per le riunioni in videoconferenza degli organismi di cui al presente articolo le regole contenute nel presente regolamento e, in particolare, le prescrizioni in termini di requisiti tecnici previsti dall'articolo 4 e le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 13.

Art. 15

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio-video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

Art. 16

Trattamento dei dati

1. Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.
2. A tale scopo il titolare del trattamento fornisce specifica Informativa ai sensi degli art. 13 - 14 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.

Art. 17

Pubblicità delle adunanze del Consiglio comunale

1. L'adunanza pubblica del Consiglio comunale è trasmessa in diretta streaming.
2. Qualora l'adunanza pubblica non possa essere trasmessa in diretta streaming, la pubblicità della seduta viene garantita mediante la pubblicazione posticipata della registrazione audio-video integrale dei lavori, accessibile dal sito web dell'ente.
3. Compatibilmente con le strumentazioni tecniche in dotazione e i costi del servizio, la registrazione audio-video della seduta è conservata su supporto informatico presso l'ente, nel rispetto delle normative vigenti.
4. La registrazione audio-video della seduta può essere conservata anche presso server esterni di società specializzate.

5. L'avviso al pubblico di convocazione del Consiglio comunale in modalità di videoconferenza contiene il link al quale accedere per poter assistere all'adunanza, oltre che il richiamo all'informativa in materia di trattamento dei dati di cui al precedente articolo 16.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, è fatto espresso rinvio alle norme sulle sedute in presenza normate dal Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.